

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 06 del 19/05/2022

OGGETTO: Accertamento ex art. 19, comma 8, L. n. 448/2001, sulla proposta di deliberazione di Giunta comunale concernente “Modificazioni del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022 - 2024 e del piano assunzioni 2022 in funzione dell’attuazione del PNRR”. **Asseverazione condizione di insostenibilità, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell’Ente, del costo ai fini dell’assunzione a tempo determinato, per una durata anche superiore ai 36 mesi ma non superiore al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale in possesso delle professionalità strettamente necessarie all’attuazione dei progetti previsti dal “PNRR”, ai sensi dell’art. 31-bis, co. 5 del DL 152/2021.**

Il Revisore Unico dott. Stefano Locci, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 13/07/2020 per il triennio 2020_2023.

Con riferimento alla nota in data 18/05/2022, avente ad oggetto “Modifica Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 e del piano assunzioni 2022 in funzione dell’attuazione del PNRR”, trasmessa al Revisore unitamente a:

- proposta di deliberazione di Giunta comunale concernente “Modifica Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 e del piano assunzioni 2022 in funzione dell’attuazione del PNRR”, unitamente ai relativi allegati di seguito dettagliati:
- Allegato A) prospetto spesa di personale 2022 - 2024 ex art. 1 c. 557 L. 296/2006
- Allegato B) dotazione organica dell’ente quale ricognizione del personale in servizio e del personale assumibile;
- Allegato C) Prospetto CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2022 (DM 17/3/2020 art. 5 comma 1 e CAPACITA’ ASSUNZIONALE RESTI QUINQUENNIO 2016-2020 DM 17/3/2020 ART. 5 COMMA 2 da utilizzare nel periodo 2022-2024);
- Allegato D) Prospetto Utilizzo capacità di assunzione 2022;
- Allegato E) Istanza di accesso al contributo Fondo assunzioni PNRR ex art. 31 bis, co. 5 DL 152/2021.

Considerato che:

- l’art. 39, L. n. 449/1997, stabilisce, al comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e, al comma 19, che gli Enti locali finalizzano i propri ordinamenti alla riduzione programmata delle spese di personale;

- l'art. 19, comma 8, L. n. 448/2001, attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali il compito di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 L. n. 449/1997, da intendersi, in combinato disposto con l'art. 1, comma 557 quater, L. n. 296/2006, quale contenimento della spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

- la "FAQ" n.° 2 pubblicata nel sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, al seguente link:
<https://www.lavoropubblico.gov.it/notizie/dettaglio-notizia/2022/05/02/piccoli-comuni-fino-a-5.000-abitanti-dal-2-maggio-le-candidature-per-accedere-al-fondo-assunzioni-pnrr>

la quale - in tema di candidatura (da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) a ricevere il contributo del Fondo di 30 milioni previsto per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato di figure professionali necessarie per i progetti del PNRR - precisa quanto segue:

"Possono presentare la richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 31-bis, co. 5 del DL 152/2021 i Comuni che possiedono tutti i seguenti requisiti:

a) popolazione inferiore a 5.000 abitanti: occorre fare riferimento al dato che emerge dal certificato anagrafico del Comune alla data del 1° gennaio 2022.

b) stato di soggetto attuatore di progetti previsti dal PNRR: a tal fine occorre per ciascun progetto disporre degli estremi del relativo Codice Unico di Progetto (CUP) nello stato DEFINITIVO e ATTIVO;

c) condizione di insostenibilità, a valere sulle risorse disponibili nei propri bilanci, del costo per l'assunzione a tempo determinato, per una durata anche superiore ai 36 mesi ma non superiore al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale in possesso delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti. **La non sostenibilità del costo di tali assunzioni deve essere oggetto di asseverazione da parte dell'organo di revisione dell'ente."**

Tenuto altresì conto:

del complessivo quadro normativo vigente in tema di contenimento della spesa di personale, determinazione delle capacità di assunzione di personale a tempo indeterminato e limiti alle assunzioni di personale non a tempo indeterminato;

esaminata la proposta di deliberazione di Giunta in oggetto e i relativi allegati, e tenuto conto inoltre della relazione del Responsabile Settore Ragioneria, da cui si evince:

- l'indisponibilità nel bilancio dell'Ente 2022-2023 della totalità delle risorse necessarie a sostenere il costo per l'assunzione a tempo determinato delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione del progetto/i previsti dal PNRR;

si dà atto

di aver accertato che la programmazione triennale del fabbisogno di personale in ordine alle ordinarie funzioni istituzionali dell'Ente per gli anni 2022 -2024 è improntata al rispetto:

- del principio della riduzione programmata delle spese di personale, inteso quale contenimento della spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, determinazione delle capacità di assunzione di personale a tempo indeterminato e limiti alle assunzioni di personale non a tempo indeterminato;
- del mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2022 -2024 a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno personale 2022-2024;

inoltre,

ASSEVERA

la non sostenibilità del costo totale delle assunzioni programmate per la realizzazione dei progetti inerenti al "PNRR" a valere sulle previsioni assestate del bilancio dell'ente 2022-2024; così come anche attestato dal Responsabile del settore Ragioneria.

Sant'Antioco, 19/05/2022

Il Revisore dei Conti

F.to digitalmente Dott. Stefano Locci